

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1374

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro dell'interno

(SCAJOLA)

di concerto col Ministro della difesa

(MARTINO)

e col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2002

—————

Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83,
recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale
ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici
dell'Amministrazione dell'interno

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	7
Decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale scenario dell'ordine e della sicurezza pubblica che ha visto, di recente, il riemergere di gravi ed efferati fatti di terrorismo interno, evidenzia la necessità di procedere ad un rafforzamento del sistema delle misure di protezione delle persone ritenute a rischio, anche attraverso una pianificata attività di analisi di tutte le informazioni disponibili finalizzata ad elevare il livello di efficacia delle misure stesse.

Il perseguimento delle predette finalità richiede, in via prioritaria, la realizzazione di una piena circolazione delle informazioni disponibili tra tutte le Autorità interessate, la previsione di un raccordo valutativo a livello centrale, la determinazione di criteri omogenei e condivisi per la valutazione delle medesime informazioni, tali da consentire l'accurata selezione degli obiettivi da proteggere e l'individuazione delle misure più adeguate da adottare e, non da ultimo, l'individuazione di più rigorosi moduli operativi di attuazione delle misure di protezione, sia per gli operatori di polizia impiegati nei relativi servizi, sia per gli stessi soggetti destinatari delle misure in questione.

Per dare una risposta rapida ed efficiente alle nuove esigenze emerse nello specifico settore, occorre procedere ad una riforma organica dei servizi di protezione a tutela delle personalità e degli obiettivi a rischio.

Nel provvedimento in esame viene conseguentemente prevista l'istituzione, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di un Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS), che viene a configurarsi come l'organo competente, in via esclusiva ed in forma coordinata, alla direzione unitaria e al raccordo dell'azione di prevenzione a tu-

tela dell'incolumità delle persone ritenute a rischio.

Secondo il modello ordinamentale delineato, l'UCIS costituirà il fulcro di un nuovo e complesso sistema di protezione che prevede, tra l'altro, una formazione omogenea per tutti gli operatori impiegati nei servizi di protezione e l'adozione di adeguati ed uniformi modelli operativi e comportamentali.

La centralità del momento valutativo è assicurata dal direttore dell'istituendo Ufficio che si avvale di una Commissione centrale consultiva presieduta dallo stesso e composta da rappresentanti degli organismi di sicurezza e delle Forze di polizia, particolarmente qualificati nei settori della protezione personale e dell'analisi della criminalità e del terrorismo.

Le determinazioni assunte dal direttore vengono tempestivamente comunicate al prefetto della provincia per l'esecuzione delle decisioni adottate.

La snellezza e celerità del circuito informativo è poi realizzata attraverso gli uffici per la sicurezza personale che operano presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, nell'ambito del gabinetto, quali referenti territoriali dell'UCIS.

In questo scenario di potenziamento del sistema di sicurezza e con riferimento alla responsabilità del Ministero dell'interno per l'attuazione del Programma operativo nazionale «Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia» 2000-2006, finanziato con fondi nazionali e dell'Unione europea, si rende necessario rimuovere le rilevanti difficoltà incontrate in sede di applicazione delle procedure di spesa occorrenti per l'attuazione del Programma operativo in questione.

La vigente normativa, infatti, consente al Ministero dell'interno di richiedere al-

l'Unione europea il rimborso delle spese sostenute per i vari interventi attraverso un procedimento più complesso e lungo di quello previsto per l'accesso ai Fondi nazionali.

Tale particolare procedura determina ritardi nell'effettuazione dei pagamenti e rende impossibile disporre, in termini di cassa, delle risorse necessarie.

Queste difficoltà determinano il rischio di «definanziamento» del progetto con la conseguenza di non poter utilizzare e, quindi, di perdere somme già stanziare dall'Unione europea, circostanza questa che avrebbe riflessi negativi sulla possibilità di ottenere risorse aggiuntive per l'anno 2004 e di accedere agli incentivi previsti dall'Unione europea per i programmi efficienti.

Vi è pertanto l'assoluta necessità ed urgenza di un intervento legislativo teso ad assicurare al programma operativo la necessaria liquidità di cassa in modo da poter consentire il pieno impiego delle risorse comunitarie.

Pertanto, occorre introdurre con urgenza una disposizione legislativa che autorizzi il fondo di rotazione previsto dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, ad anticipare le quote dei contributi comunitari e statali previste nella decisione del Programma operativo, senza peraltro comportare oneri aggiuntivi a carico dell'erario.

L'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito soggettivo di applicazione delle misure di sicurezza personale.

L'articolo 2 istituisce, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS) e individua le relative competenze in materia di servizi di protezione e vigilanza e di adozione delle connesse misure, al fine di rafforzare il coordinamento dell'azione generale di prevenzione a tutela delle persone ritenute a rischio e di elevare il livello di efficacia delle connesse misure.

Per assicurare la massima ampiezza del circuito informativo è prevista l'acquisizione

di tutte le informazioni utili fornite dagli organismi di sicurezza e dalle forze di polizia, con la possibilità anche di attivare la particolare procedura prevista dall'articolo 118 del codice di procedura penale relativa all'accesso alle informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria.

All'UCIS è preposto un prefetto ovvero un dirigente generale di pubblica sicurezza o un generale dell'Arma dei carabinieri di livello equiparato ed è assegnato personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dell'amministrazione civile dell'interno; all'UCIS può essere, altresì, assegnato personale del Corpo della guardia di finanza e di ogni altra amministrazione civile e militare dello Stato, nonché due esperti nominati dal Ministro dell'interno.

Tale disposizione non comporta oneri aggiuntivi in quanto il personale assegnato a detto ufficio è già ricompreso nelle attuali dotazioni organiche di ciascuna Amministrazione e, pertanto, la sua utilizzazione rientra tra i compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti.

Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, saranno individuate le alte personalità istituzionali nazionali, nei cui confronti trovano applicazione i servizi di tutela e di protezione che possono essere estesi alle loro famiglie e residenze.

Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di servizi di protezione e di sicurezza a tutela del Presidente e degli *ex* Presidenti della Repubblica.

L'articolo 3 prevede un organo collegiale di consulenza presieduto dal direttore dell'UCIS e composto da rappresentanti delle predette Forze di polizia e degli organismi di sicurezza in possesso di particolare esperienza nei settori della protezione delle persone esposte a pericolo e dell'analisi sui fenomeni criminali e terroristici, interni e internazionali.

Da tale disposizione non derivano oneri di spesa in quanto non è previsto alcun com-

penso per la partecipazione né spese per il funzionamento dell'organo collegiale, né tantomeno oneri per eventuali trattamenti di missione dei componenti, che verranno prescelti tra il personale in servizio presso gli uffici centrali delle Amministrazioni interessate.

L'articolo 4 prevede che ogni determinazione assunta dal direttore dell'UCIS sia comunicata al prefetto per l'esecuzione della decisione adottata.

L'articolo 5 prevede che presso il gabinetto di ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo, operi un Ufficio per la sicurezza personale, definendone i compiti che consistono nella raccolta e nell'analisi preliminare delle informazioni relative a persone a rischio e nel raccordo informativo con tutti gli uffici interessati.

La norma prevede altresì che il Prefetto convochi apposite riunioni di coordinamento con i responsabili provinciali delle Forze di polizia ovvero, laddove ritenuto necessario, con le autorità eventualmente interessate alla questione, e che lo stesso comunichi all'UCIS le valutazioni assunte in tale sede.

L'articolo 6 prevede che, in occasione di situazioni eccezionali che attengono ad aspetti di sicurezza, il Ministro dell'interno convochi l'Unità di crisi, al fine di acquisire ogni notizia utile per l'ordinata attivazione, da parte delle strutture competenti, delle necessarie misure di emergenza. L'attività della predetta Unità è altresì preordinata ad assicurare la costante e tempestiva informazione del Ministro dell'interno, anche per le conseguenti comunicazioni al Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 7 prevede, al comma 1, che le dotazioni organiche del personale della carriera prefettizia possano essere modificate in relazione a specifiche esigenze funzionali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione organica complessiva, con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

Tale previsione si rende necessaria in quanto la tabella B) allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, individua in modo rigido per ciascuna qualifica sia la dotazione organica sia le corrispondenti funzioni. Pertanto, il ricorso allo strumento regolamentare previsto nella norma, al fine della modifica delle predette dotazioni organiche, consente di adeguare i posti di organico esistenti alle esigenze che possono manifestarsi in relazione a situazioni non prevedibili e alle quali, comunque, occorre far fronte. Una tale ipotesi viene già a delinearsi nell'ambito del presente provvedimento, laddove il riemergere di gravi ed efferati fatti di terrorismo interno hanno reso necessaria la previsione in questione; conseguentemente è necessario poter disporre di uno strumento di agile adozione, qual è quello «regolamentare», che consenta di adeguare la corrispondente dotazione organica.

Tale disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato in quanto un eventuale adeguamento dei posti di organico di livello superiore sarà compensato con una corrispondente riduzione del numero dei posti di livello inferiore, equivalente sul piano finanziario.

In relazione a quanto sopra, è necessario prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 139 del 2000, concernenti la valutazione annuale dei funzionari prefettizi, non trovino applicazione per gli anni 2002-2003. Infatti, la mancata definizione del complesso procedimento, contemplato nella norma sopra richiamata, per l'adozione delle nuove schede valutative annuali che la Commissione consultiva per la nomina a prefetto di cui all'articolo 9, del medesimo decreto, deve prendere in considerazione, non rende possibile la selezione, nei termini previsti dal citato articolo 16 del decreto legislativo n. 139 del 2000, dei funzionari più meritevoli ai fini della nomina a prefetto, non essendo più pos-

sibile procedere sulla base dei soli atti di ufficio, con ripercussioni sulla stessa funzionalità dell'Amministrazione.

Le disposizioni contenute nel citato articolo rispettano il principio dell'invarianza della spesa.

L'articolo 8 al fine di superare le difficoltà derivanti dall'applicazione delle attuali procedure normative e di assicurare la continuità nelle attività relative all'attuazione del Pro-

gramma nazionale «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia», anche attraverso la necessaria liquidità di cassa, prevede l'autorizzazione del fondo di rotazione previsto dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, ad anticipare le quote dei contributi comunitari e statali previste dal predetto Programma.

Si omette la relazione tecnica in quanto il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2002.

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad adeguare l'assetto organizzativo delle strutture del Ministero dell'interno, al fine di rafforzare il sistema delle misure di protezione ed il coordinamento dell'azione di prevenzione a tutela dell'incolumità delle persone ritenute a rischio, nonchè il livello di efficacia delle misure di sicurezza adottate;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di assicurare continuità all'attuazione del programma operativo «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia» per l'utilizzo dei fondi strutturali 2000-2006 per il settore della sicurezza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Finalità ed ambito applicativo)

1. Nell'espletamento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni di autorità nazionale di pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti e impartisce le direttive per la tutela e la protezione delle

alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle persone che per le funzioni esercitate o che esercitano o per altri comprovati motivi, sono soggette a pericoli o minacce, potenziali o attuali, nella persona propria o dei propri familiari, di natura terroristica o correlati al crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di armi o parti di esse, anche nucleari, di materiale radioattivo e di aggressivi chimici e biologici o correlati ad attività di *intelligence* di soggetti od organizzazioni estere.

2. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, adotta altresì, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, apposite direttive per disporre i voli atti a garantire la sicurezza delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle altre persone di cui al comma 1, soggette a pericoli o minacce.

3. Per specifiche circostanze e casi determinati il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno, può definire modalità differenziate in ordine alla tutela e alla protezione di cui al comma 1.

Articolo 2.

(Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale)

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, il Ministro dell'interno si avvale del Dipartimento della pubblica sicurezza, nel cui ambito è istituito l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS) cui spetta assicurare, in via esclusiva e in forma coordinata, l'adozione delle misure di protezione e di vigilanza, in conformità alle direttive del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

2. L'UCIS, in particolare, provvede:

a) alla raccolta ed analisi di tutte le informazioni relative alle situazioni personali a rischio che il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e gli uffici e reparti delle Forze di polizia sono tenuti a fornire, curando altresì gli occorrenti raccordi con l'autorità giudiziaria e con gli Uffici provinciali di cui all'articolo 5;

b) all'individuazione delle modalità di attuazione dei servizi di protezione e di vigilanza e dei moduli comportamentali conseguenti;

c) alla pianificazione operativa e delle risorse assegnate per le esigenze connesse all'attività di prevenzione a tutela dell'incolumità delle persone ritenute a rischio;

d) alla predisposizione dei criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento del personale delle Forze di polizia impiegato nei compiti di protezione e di vigilanza previsti dal presente articolo;

e) alla determinazione di criteri per la verifica dell'idoneità dei mezzi e degli strumenti speciali utilizzati per i servizi di protezione e di vigilanza;

f) alla cura delle relazioni, al mantenimento dei contatti e alla collaborazione con i corrispondenti uffici delle amministrazioni estere, per il tramite dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.

3. L'UCIS provvede anche all'attivazione delle procedure di emergenza.

4. Ai fini dell'acquisizione delle informazioni di cui alla lettera a) del comma 2, l'UCIS può attivare il Ministro dell'interno per la richiesta di cui all'articolo 118 del codice di procedura penale.

5. All'UCIS è preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza, ovvero un generale dell'Arma dei carabinieri di livello equiparato, ed è assegnato personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dell'Amministrazione civile dell'interno. All'UCIS può essere altresì assegnato personale del Corpo della guardia di finanza, di ogni altra amministrazione civile e militare dello Stato, nonché due esperti nominati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121. All'assegnazione del personale si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto, qualora necessario, con i Ministri interessati.

6. I servizi di protezione e di vigilanza sono eseguiti dagli uffici, reparti ed unità specializzate della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri e, qualora necessario, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo di polizia penitenziaria.

7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola l'UCIS, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

8. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, individua le alte personalità istituzionali nazionali nei cui confronti sono espletati i servizi di tutela e protezione, che possono essere estesi alle loro famiglie e residenze.

9. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

10. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1991, n. 39, in materia di servizi di protezione e di sicurezza a tutela del Presidente della Repubblica, degli ex Presidenti della Repubblica, delle loro famiglie e delle loro sedi e residenze.

Articolo 3.

(Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale)

1. L'UCIS si avvale della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza, presieduta dal direttore del predetto Ufficio centrale e composta da un rappresentante di ciascuna delle Forze di polizia di cui all'articolo 2, nonché da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), di particolare esperienza, rispettivamente, nei settori della protezione delle persone esposte a pericolo e dell'analisi sui fenomeni criminali e terroristici, interni ed internazionali.

2. La Commissione, su richiesta del direttore dell'Ufficio centrale di cui comma 1, si esprime sulla adozione, la modifica e la revoca delle misure di protezione e di vigilanza, nonché in materia di dotazioni strumentali e su ogni altra questione, connessa alle misure di protezione e di vigilanza, che il direttore dell'Ufficio ritenga di sottoporre.

Articolo 4.

(Determinazioni del direttore dell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale)

1. Ogni determinazione assunta dal direttore dell'UCIS è comunicata al prefetto della provincia interessata per l'esecuzione della decisione adottata.

Articolo 5.

(Ufficio provinciale per la sicurezza personale)

1. Presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, nell'ambito del Gabinetto, opera un ufficio per la sicurezza personale, con compiti di raccolta ed analisi preliminare delle informazioni relative a situazioni personali a rischio, comunque acquisite a livello locale, nonché di raccordo informativo con l'UCIS e con gli altri uffici interessati. Il predetto Ufficio si avvale, per il collegamento con gli uffici ed i reparti provinciali delle Forze di polizia, di funzionari e ufficiali specificamente designati.

2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, il prefetto convoca e presiede apposite riunioni di coordinamento, alle quali partecipano il questore ed i comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del

Corpo della guardia di finanza, nonché, con funzioni di segretario, il funzionario preposto all'Ufficio per la sicurezza, che cura la connessa attività preparatoria ed istruttoria. Per le questioni di sicurezza relative a magistrati partecipa anche il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello competente per territorio. Per la sicurezza di altre personalità, il prefetto può altresì invitare alle riunioni le autorità eventualmente interessate alla questione. Sulla base delle valutazioni espresse nelle predette riunioni, il prefetto formula all'UCIS proposte motivate sull'adozione, sulla modifica e sulla revoca delle misure di protezione e di vigilanza.

Articolo 6.

(Unità di crisi)

1. In occasione di emergenze derivanti da eventi che coinvolgono i diversi aspetti della sicurezza, il Ministro dell'interno convoca l'Unità di crisi, al fine di accertare e qualificare la notizia e per consentire l'attivazione delle appropriate misure di emergenza.

2. L'Unità di crisi tiene costantemente informato il Ministro, il quale riferisce con immediatezza al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'eventuale e conseguente attività di coordinamento.

Articolo 7.

(Disposizioni concernenti il personale prefettizio)

1. Nell'ambito del ruolo della carriera prefettizia le dotazioni organiche possono essere modificate per esigenze funzionali connesse alla compiuta attuazione della riforma dettata dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ed alla organizzazione degli uffici del Ministero dell'interno, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione organica complessiva, con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Le disposizioni concernenti la valutazione annuale dei funzionari prefettizi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, non trovano applicazione, relativamente a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo, per gli anni 2002-2003; conseguentemente in tali anni continuano ad applicarsi le modalità indicate nell'articolo 36, comma 6, del citato decreto legislativo n. 139 del 2000.

Articolo 8.

*(Attuazione del programma operativo nazionale
«Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia»)*

1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al programma operativo nazionale «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia», il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'interno, le quote di contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2003. Per le annualità successive, il Fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del programma.

2. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo programma nell'ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI - SCAJOLA - MARTINO -
TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

